



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione politica
Divisione Politica di sicurezza

26.04.2017

Rapporto di attività 2015-2016 sull'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (1° settembre 2015 – 31 dicembre 2016)

1. Introduzione

Le attività nel campo della sicurezza privata rispondono a esigenze crescenti e hanno conosciuto uno sviluppo notevole. Da vari anni queste attività hanno una certa visibilità nei media e attirano l'attenzione dell'opinione pubblica. La consapevolezza dei rischi legati a questo tipo di prestazioni è all'origine delle discussioni e delle iniziative prese a livello politico per regolamentare meglio il settore. In Svizzera le attività delle imprese che operano sul territorio nazionale sono disciplinate a livello cantonale o intercantonale (concordato). Sul piano internazionale la Svizzera ha svolto un ruolo di promotrice e ha assunto una funzione chiave nello sviluppo di due iniziative che mirano a incentivare il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani: il Documento di Montreux del 17 settembre 2008¹ e il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza del 9 novembre 2010 (Codice di condotta)².

Sulla base di un'analisi della situazione del mercato della sicurezza privata in Svizzera, nel 2010 il Consiglio federale ha deciso di disciplinare con una legge federale le prestazioni di sicurezza fornite all'estero da imprese che hanno sede in Svizzera. In questo modo ha tenuto conto anche della mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati «Sistema di autorizzazione e di controllo per le società di sicurezza che operano in regioni di crisi o di guerra» depositata il 6 settembre 2010 (10.3639). La legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)³ è stata approvata dall'Assemblea federale il 27 settembre 2013 ed è entrata in vigore il 1° settembre 2015.

L'unità incaricata dell'attuazione della nuova legge (autorità competente) è la Sezione Servizi di sicurezza privati (SSSP) della Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Il suo compito principale è applicare la legge e gestire le procedure amministrative introdotte con quest'ultima, ma la Sezione contribuisce anche all'elaborazione della politica svizzera in questo campo e partecipa su scala nazionale e internazionale al dialogo concernente le norme e gli standard applicabili alle imprese di sicurezza private.

Secondo l'articolo 37 LPSP l'autorità competente è tenuta a redigere ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione del Consiglio federale; il rapporto deve essere pubblicato. Tenuto conto dell'entrata in vigore della LPSP il 1° settembre 2015, e per adattare il ritmo di pubblicazione del rapporto al ciclo dell'anno civile, il DFAE ha deciso di pubblicare un primo rapporto sul periodo di 16 mesi compreso tra il 1° settembre 2015 e il 31 dicembre 2016.

¹ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/diritto-internazionale-umanitario/societa-militari-sicurezza-private/documento-di-montreux.html>

² www.icoca.ch

³ RS 935.41

2. Aspetti fondamentali della LPSP

A seguito dell'entrata in vigore della LPSP le imprese che intendono fornire, dalla Svizzera, prestazioni di sicurezza private all'estero sono tenute a notificarlo preventivamente all'autorità competente (art. 10 LPSP).

2.1. Obiettivi

Gli obiettivi della LPSP sono i seguenti: salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera, preservare la neutralità svizzera e garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario (art. 1 LPSP).

2.2. Campo d'applicazione

Conformemente all'articolo 2 la LPSP si applica alle persone fisiche, alle persone giuridiche e alle società di persone che forniscono dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private all'estero, che svolgono, in Svizzera, prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero, che costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un'impresa che fornisce tali prestazioni o che controllano una simile impresa dalla Svizzera.

2.3. Definizioni

a. Prestazione di sicurezza privata

Per prestazione di sicurezza privata s'intendono in particolare le seguenti attività (art. 4 lett. a LPSP):

1. la protezione di persone in un ambiente complesso;
2. la guardia di beni e immobili in un ambiente complesso;
3. il servizio d'ordine in caso di manifestazioni;
4. il controllo, il fermo o la perquisizione di persone, la perquisizione di locali o contenitori, nonché il sequestro di oggetti;
5. la guardia, la custodia e il trasporto di detenuti, la gestione di carceri e l'assistenza alla gestione di campi per prigionieri di guerra o civili internati;
6. il sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza, in quanto non sia fornito nel quadro di una partecipazione diretta a ostilità;
7. la gestione e la manutenzione di sistemi d'arma;
8. la consulenza o la formazione a personale delle forze armate o di sicurezza;
9. le attività di informazione, spionaggio e controspionaggio.

Le prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata, ossia il reclutamento, la messa a disposizione diretta o indiretta di personale e la formazione, sono a loro volta sottoposte all'obbligo di notificazione (art. 4 lett. b n. 1 e 2).

b. Ambiente complesso

Secondo la LPSP le prestazioni di sicurezza private nell'ambito della protezione di persone e della guardia di beni e immobili devono essere notificate quando si svolgono in un ambiente complesso.

Per ambiente complesso s'intende una zona che è stata o è ancora afflitta o da tensioni o da situazioni d'instabilità dovute a catastrofi naturali o a conflitti armati ai sensi delle

Convenzioni di Ginevra⁴ e dei Protocolli aggiuntivi I e II⁵, in cui lo Stato di diritto è stato notevolmente indebolito e in cui la capacità delle autorità statali di gestire la situazione è limitata o inesistente (art. 1 dell'ordinanza del 24 giugno 2015 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, OPSP)⁶.

2.4. Adesione all'ICoCA

Conformemente all'articolo 7 LPSP e all'articolo 2 OPSP le imprese le cui attività rientrano nel campo di applicazione della legge sono tenute ad aderire all'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA).

L'ICoCA è un'associazione svizzera senza scopo di lucro che vigila sull'attuazione del meccanismo di governance e di controllo definito dallo statuto del Codice di condotta. In quanto iniziativa multilaterale il Codice di condotta mira a promuovere il rispetto di principi basati sui diritti umani e sul diritto internazionale umanitario da parte delle imprese attive nel campo della sicurezza privata. Il Codice di condotta ha lo scopo di definire un insieme di norme e di meccanismi di controllo e di governance interni per prevenire le violazioni dei diritti umani, identificarle, segnalarle e condurre un'azione efficace per porvi rimedio se necessario.

2.5. Divieti fissati per legge

La legge vieta alle imprese di reclutare o formare in Svizzera personale per una partecipazione diretta a ostilità all'estero o di mettere a disposizione del personale a tale scopo (art. 8 LPSP). Vieta inoltre di fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo (art. 9 LPSP).

2.6. Procedura

La procedura prevista dalla LPSP si articola in due fasi. L'autorità competente effettua una prima analisi della notificazione che le è stata presentata ai sensi dell'articolo 10 LPSP ed entro 14 giorni comunica all'impresa se l'attività può essere esercitata o se deve essere avviata una procedura di esame.

L'autorità avvia una procedura di esame se si verifica uno dei casi elencati all'articolo 13 capoverso 1 LPSP, in particolare se alcuni indizi fanno pensare che l'attività notificata potrebbe essere in contrasto con gli obiettivi della legge (art. 13 cpv. 1 lett. a LPSP). Al fine di fondare la sua decisione su elementi concreti, consulta le autorità interessate (art. 13 cpv. 3 LPSP). Può chiedere maggiori informazioni all'impresa, ma anche alle autorità cantonali, federali o estere (art. 28 e 29 LPSP). Se l'autorità competente constata che l'attività è conforme alla LPSP comunica all'impresa che l'attività notificata può essere svolta. Vieta al contrario l'attività se questa risulta contraria agli obiettivi della legge. L'impresa può fare ricorso contro la decisione presso il Tribunale amministrativo federale. La procedura di esame dura al massimo 30 giorni; il termine può essere prorogato in caso di necessità (art. 13 cpv. 4 LPSP).

Ogni impresa che desidera svolgere un'attività che rientra nel campo di applicazione della legge deve fornire all'autorità competente in particolare le seguenti informazioni: natura dell'attività, luogo d'esecuzione, indicazioni sul mandante e il destinatario della prestazione necessarie per la valutazione della situazione, indicazioni concernenti il personale incaricato

⁴ RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

⁵ RS 0.518.521; 0.518.522

⁶ RS 935.411

di svolgere l'attività prevista e formazione dello stesso, panoramica sui settori d'attività dell'impresa, prova dell'adesione all'ICoCA, identità delle persone responsabili dell'impresa.

2.7. Protezione delle rappresentanze svizzere all'estero

La sezione 7 della legge si occupa dell'impiego di un'impresa privata da parte delle autorità federali per lo svolgimento di compiti di protezione in un ambiente complesso e fissa i requisiti minimi che l'impresa deve soddisfare. Queste disposizioni riguardano in particolare i meccanismi di controllo interno, la formazione iniziale e continua del personale e il suo equipaggiamento (a tale proposito cfr. anche il cap. 5 del presente rapporto).

3. Attuazione

3.1. Informazione e sensibilizzazione

Nel corso dei suoi primi mesi di attività l'autorità competente ha svolto un ampio lavoro di informazione e di sensibilizzazione rivolto alle imprese potenzialmente interessate dalla legge. Al fine di prendere i primi contatti con queste ultime sono state organizzate presentazioni nelle tre lingue ufficiali (agosto 2015 a Berna e a Lugano). Da allora si è sviluppata una rete destinata allo scambio di informazioni e costituita da circa 150 imprese. Questo lavoro di informazione ha visto coinvolte anche le associazioni del settore, per esempio l'Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (VSSU), per le imprese che forniscono prestazioni soprattutto nell'ambito della protezione delle persone, della guardia di beni e di immobili o del servizio d'ordine, o SWISSMEM per le imprese a carattere industriale.

Riunioni informative e di formazione sull'attuazione della legge e sui legami tra la LPSP e altri ambiti di attività della Confederazione sono state organizzate con vari servizi federali, in particolare la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e l'Ufficio federale di polizia (fedpol). Sono stati contattati anche enti cantonali o intercantonali tra cui la Commissione concordataria sulle imprese di sicurezza.

3.2. Interpretazione

All'inizio della fase di attuazione della LPSP, dal settembre del 2015, alcune imprese hanno espresso cautela in merito all'applicazione della legge, ritenendo di non essere interessate dalla LPSP poiché essa si rivolge unicamente a chi svolge attività in campi quali la protezione delle persone, la guardia di beni e immobili o il servizio d'ordine. Ma alla base di questa reticenza vi era anche la confusione che alcune imprese fanno tra obbligo di notificare l'attività e presunta illegalità di quest'ultima.

La LPSP dà solo una definizione generale delle entità interessate e delle prestazioni di sicurezza private che rientrano nel suo campo di applicazione (ved. art. 4 lett. a LPSP citato al cap. 2). Di conseguenza, fin dalla sua istituzione e prima ancora dell'entrata in vigore della legge, l'autorità competente si è fissata l'obiettivo di precisare le definizioni contenute nella LPSP. Con un grande lavoro interpretativo ha delimitato il campo di applicazione e chiarito la definizione delle prestazioni di sicurezza private, e, in vista dell'entrata in vigore della legge, il 1° settembre 2015, ha elaborato una prima edizione della *Guida alla LPSP*⁷. In questo modo è stata fornita una descrizione delle nove prestazioni di sicurezza enumerate dalla legge e dei relativi criteri per la notificazione. Sono inoltre state diffuse informazioni pratiche sulla procedura di notificazione e di esame.

Parallelamente è stata introdotta, d'intesa con la SECO, una procedura di coordinamento e di notificazione unitaria per le prestazioni di sicurezza private collegate agli affari con l'estero nell'ambito del materiale bellico, dei beni militari speciali e dei beni a duplice impiego (dual use). Alcune indicazioni pratiche riguardanti questa procedura sono state fornite con il *Promemoria relativo alla LPSP*⁸ sempre pubblicato dall'autorità competente.

Per dissipare le inquietudini legate all'applicazione della legge, l'autorità competente ha avuto infine un centinaio di colloqui diretti con una sessantina di imprese attraverso i quali è stato possibile valutare in che misura le attività di queste imprese rientravano nel suo campo

⁷ https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/wegleitung-BPS-ausland_IT.pdf

⁸ https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/merkblatt-verhaeltnis-bps_IT.pdf

di applicazione. L'effetto è stato un aumento del numero di notificazioni. I colloqui hanno anche permesso di ottimizzare gli strumenti di attuazione della legge e di migliorare la *Guida alla LPSP* e il *Promemoria relativo alla LPSP*, che sono stati rivisti e rieditati nell'aprile del 2016.

3.3. Standard di formazione per il personale delle imprese di sicurezza private

La LPSP esige che il personale delle imprese assoggettate alla legge abbia ricevuto una formazione adeguata all'esercizio dell'attività prevista (art. 14 cpv. 2 lett. b). Per rispondere alle esigenze di chiarimenti espresse dalle imprese a tale proposito sono stati elaborati standard di formazione relativi al diritto internazionale umanitario e ai diritti umani da usare per i corsi destinati al personale delle imprese di sicurezza private; gli standard sono stati posti in consultazione presso gli ambienti interessati. Pensati in maniera modulare, forniscono una guida alle imprese per la formazione del loro personale, a seconda dello specifico campo di attività. Saranno pubblicati nel corso del secondo trimestre 2017 e fungeranno così da punto di riferimento per le imprese.

3.4. Progetti dell'autorità competente

a. Sistema di allerta precoce

Per accelerare il processo di analisi delle notificazioni da parte dell'autorità competente è stato sviluppato anche un sistema di allerta precoce concernente i rischi inerenti alle varie prestazioni previste dalla LPSP in tutti i Paesi del mondo. Grazie a procedure di ricerca di informazioni guidate questo sistema permette di riconoscere più facilmente i casi che potrebbero entrare in conflitto con gli obiettivi della legge (art. 1 LPSP) o con i divieti previsti agli articoli 8 e 9.

b. Strumenti informatici

Un'applicazione destinata alla gestione delle procedure previste dalla legge è stata sviluppata e resa operativa nell'estate del 2015. L'ordinanza del 12 agosto 2015⁹ sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) è entrata in vigore il 1° settembre 2015. Il regolamento interno corrispondente è stato adottato il 22 settembre 2015. All'applicazione vengono regolarmente apportati piccoli miglioramenti. Si tratta di un'applicazione esterna alla rete.

3.5. Contatti con i media

Durante il periodo in rassegna l'autorità competente è stata sollecitata una decina di volte dalla stampa scritta e dai media elettronici svizzeri. Le domande riguardavano sia lo stato dell'attuazione della LPSP in generale, sia casi specifici connessi ad attività di imprese svizzere del settore.

3.6. Impegno sul piano internazionale

Sul piano internazionale l'autorità competente partecipa al dialogo sulle norme nazionali e transnazionali applicabili alle imprese militari e di sicurezza private e ai meccanismi di controllo sulle loro attività. A titolo di esempio, nel 2015 e nel 2016 l'autorità ha preso parte attivamente all'Assemblea generale annuale dell'ICoCA e ha appoggiato gli sforzi fatti per introdurre procedure di monitoraggio delle attività delle imprese affiliate all'associazione nonché un meccanismo di trattamento dei reclami in caso di non rispetto dei principi del Codice di condotta da parte di queste imprese. Ha sostenuto inoltre l'associazione nella sua

⁹ RS 935.412

volontà di garantire meccanismi di adesione accessibili al maggior numero possibile di imprese.

L'autorità competente ha anche partecipato alla seconda riunione del forum del Documento di Montreux. Il forum ha soprattutto lo scopo di supportare l'attuazione del Documento di Montreux agevolando il dialogo sulle buone pratiche, le lezioni apprese e le sfide ancora da affrontare in materia di regolamentazione delle imprese di sicurezza private. Mira altresì a incentivare il maggior numero possibile di Stati e di organizzazioni internazionali a promuovere il contenuto del Documento di Montreux. L'autorità competente ha preso parte alla quarta e alla quinta riunione del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite incaricato di esaminare la possibilità di elaborare un quadro normativo internazionale per la regolamentazione, la supervisione e il controllo delle attività delle società militari e di sicurezza privata.

4. Statistiche per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016

4.1. Cifre

Tra il 1° settembre 2015 e il 31 dicembre 2016, 34 imprese hanno presentato all'autorità competente una notificazione conformemente all'articolo 10 LPSP.

In dieci casi si tratta di notificazioni riguardanti unicamente lo statuto dell'impresa, senza menzione di attività specifiche. In 306 casi si tratta di notificazioni concernenti l'esercizio di una prestazione di sicurezza privata.

Le notificazioni sottoposte all'autorità competente entro il 31 dicembre 2016 per delle prestazioni di sicurezza private ai sensi dell'articolo 4 lett. a LPSP si ripartiscono come segue:

1	protezione di persone in un ambiente complesso	103
2	guardia di beni e immobili in un ambiente complesso	11
3	servizio d'ordine in caso di manifestazioni	0
4	controllo, fermo o perquisizione di persone, perquisizione di locali o contenitori, nonché sequestro di oggetti	18
5	guardia, custodia e trasporto di detenuti, gestione di carceri e assistenza alla gestione di campi per prigionieri di guerra o civili internati	0
6	sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza	18
7	gestione e manutenzione di sistemi d'arma	14
8	consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza	27
9	attività di informazione, spionaggio e controspionaggio	115
	TOTALE	306

Nel periodo in rassegna l'autorità competente non ha ricevuto alcuna notificazione concernente una prestazione correlata a una prestazione di sicurezza privata di cui all'articolo 4 lett. b LPSP.

L'autorità ha aperto sei procedure di esame secondo l'articolo 13 LPSP. In due casi l'attività notificata ha potuto essere avviata. In altri due casi l'impresa ha ritirato la notificazione a seguito dell'apertura della procedura di esame e ha rinunciato a esercitare l'attività prevista. In un caso l'autorità ha vietato l'attività notificata. Un caso era ancora in sospeso alla fine del periodo considerato.

Il caso in cui la procedura si è conclusa con un divieto riguarda un'attività di sostegno logistico a forze di sicurezza. Il rischio che la prestazione notificata fosse utilizzata dalle autorità del Paese interessato per commettere violazioni dei diritti umani (protezione della vita privata, libertà di espressione) ha motivato il divieto. Non è stato fatto alcun ricorso contro la decisione dell'autorità competente.

4.2. Tendenze

Le cifre fornite al numero 4-1 mostrano che le notificazioni presentate all'autorità competente fino alla fine del 2016 riguardano principalmente tre gruppi di attività. Un terzo circa delle attività notificate rientra nei settori della protezione di persone e della guardia di beni e immobili in un ambiente complesso (art. 4 lett. a n. 1 e 2 LPSP). Un altro gruppo importante rientra nel settore dell'intelligence privata (art. 4 lett. a n. 9 LPSP). Un terzo gruppo significativo è costituito da attività connesse all'esportazione e all'utilizzo di materiale bellico

o di beni a duplice impiego (dual use) o connesse a competenze in campo militare in generale. Nel caso di quest'ultimo gruppo si tratta di prestazioni di sicurezza nell'ambito del sostegno logistico a forze armate o di sicurezza, della manutenzione di sistemi d'arma o della consulenza e formazione del personale di forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6-8 LPSP).

Le caratteristiche delle imprese possono variare notevolmente a seconda del settore di attività. Le imprese di sicurezza private che eseguono mandati nel campo della protezione delle persone o della guardia di beni forniscono prestazioni che corrispondono alla definizione di servizi di sicurezza ai sensi del Codice di condotta¹⁰. Nell'ambito dell'intelligence privata sono attivi, nella maggior parte dei casi, agenzie investigative e investigatori privati. Le imprese che forniscono prestazioni nell'ambito del sostegno logistico, della manutenzione di sistemi d'arma e della consulenza e formazione del personale di forze armate o di sicurezza sono soprattutto industrie del settore del materiale bellico e dei beni a duplice impiego.

Le attività nel campo della protezione delle persone e della guardia di beni e immobili in un ambiente complesso sono svolte da un numero limitato di imprese, di solito di piccole dimensioni. La localizzazione geografica e il volume di attività di queste imprese variano. Rispetto all'insieme delle loro attività, gli impieghi in zone che costituiscono un ambiente complesso sono per lo più sporadici e irregolari. Alcune imprese di questa categoria sono rimaste in una situazione di stand-by operativo nel periodo in rassegna pur pianificando attività del genere per il futuro. Non si può dunque escludere che nei prossimi anni aumenti il numero di imprese attive in questo settore.

L'autorità competente è stata contattata da imprese estere che desideravano stabilirsi in Svizzera. Se ne può dedurre che il rispetto della LPSP non costituisce un ostacolo per queste imprese e che la Svizzera presenta per loro vantaggi comparativi rispetto al Paese di residenza attuale, nonostante questa legge.

Durante il periodo in rassegna l'autorità competente non ha avuto informazioni relative a imprese attive in aree di conflitto o in ambienti complessi le cui prestazioni potessero rappresentare violazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 LPSP. In due casi l'intervento dell'autorità competente ha provocato la rinuncia da parte dell'impresa a prestazioni che erano, a prima vista, previste in relazione al reclutamento e alla formazione di personale in Svizzera per una partecipazione diretta a ostilità all'estero (divieto ai sensi dell'art. 8 LPSP). In entrambi i casi si trattava di prestazioni ancora a uno stadio iniziale di attuazione (pubblicazione di annunci sulla stampa) e il cui carattere era fortemente dilettantesco.

Da un punto di vista geografico non sono emerse per il momento tendenze generali di rilievo.

¹⁰ Il Codice di condotta definisce i servizi di sicurezza come guardia e protezione di persone e oggetti (convogli, impianti, alcuni siti, edifici e altri luoghi armati o non armati), o qualsiasi altra attività per la quale il personale dell'impresa deve portare o utilizzare un'arma nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza per compiti di protezione all'estero

5.1. Nuovi requisiti imposti dall'entrata in vigore della LPSP

Con l'entrata in vigore della LPSP, della OPSP e la revisione dell'ordinanza del 24 giugno 2015 sull'impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l'esecuzione di compiti di protezione (OIS)¹¹ le imprese di sicurezza impiegate all'estero dalle autorità federali devono rispettare nuovi requisiti. Il cambiamento interessa tutti i servizi di sorveglianza di cancellerie, uffici, residenze, abitazioni di servizio o altri edifici effettuati su mandato della Confederazione o di una rappresentanza. In alcuni casi si può trattare anche di servizi di scorta. I requisiti cambiano a seconda del fatto che la rappresentanza si trovi o no in un ambiente complesso. Se la rappresentanza ha sede in un ambiente complesso, o le attività di protezione si svolgono in un simile ambiente, i contratti con le imprese di sicurezza private ricadono nel campo di applicazione della LPSP e della OPSP. L'impiego di imprese di sicurezza private da parte delle autorità federali al di fuori di un ambiente complesso è invece disciplinato dalla OIS.

Per essere impiegata, un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza e svolge compiti di protezione in un ambiente complesso deve:

- rispettare i requisiti finora richiesti in merito a reputazione, formazione, equipaggiamento, controllo interno ecc.;
- essere affiliata all'ICoCA.

Il DFAE è inoltre tenuto a impegnarsi attivamente affinché, nelle regioni in cui nessuna impresa è affiliata all'ICoCA, le imprese locali aderiscano a questa associazione.

5.2. Informazione e sostegno alle rappresentanze svizzere

Il Centro di gestione delle crisi (KMZ) ha informato la rete esterna con circolare del 31 luglio 2015 in merito all'entrata in vigore delle nuove norme il 1° settembre 2015. Nella circolare il KMZ richiamava l'attenzione sul fatto che, come soluzione transitoria ai sensi dell'art. 18 OPSP, i contratti già in essere a quella data potevano essere prolungati in base al vecchio sistema.

Da allora le rappresentanze sono esortate a informare le imprese di sorveglianza che le sedi della rete esterna svizzera che operano in un ambiente complesso possono ormai prendere in considerazione per incarichi di sicurezza solo imprese affiliate all'ICoCA. Al di fuori degli ambienti complessi si consiglia alle rappresentanze di impiegare comunque imprese di sicurezza private affiliate a questa associazione.

L'autorità competente e il KMZ hanno elaborato nuovi modelli vincolanti di contratto, adeguati alle nuove disposizioni di legge, da utilizzare per l'impiego di imprese di sicurezza private; nel mese di febbraio 2016 questi modelli sono stati resi disponibili in Intranet in cinque lingue insieme a una guida dettagliata.

¹¹ RS 124

5.3. Conseguenze per le rappresentanze svizzere sul piano operativo

L'autorità competente valuta quattro volte all'anno insieme al KMZ l'elenco degli ambienti complessi prendendo in considerazione gli sviluppi della situazione nei vari Paesi e regioni. L'esperienza dei primi 16 mesi ha mostrato che l'applicazione delle nuove disposizioni ha provocato costi supplementari per le rappresentanze svizzere solo in un numero ridotto di sedi. Finora soltanto in una zona dell'America centrale, definita ambiente complesso, nonostante le ripetute richieste della rappresentanza nessuna impresa di sicurezza privata locale è entrata a far parte dell'ICoCA. L'impresa attualmente impiegata dalla rappresentanza ha tuttavia espresso infine l'intenzione di diventarne membro entro un anno. In un altro caso (nei Caraibi) l'impresa impiegata finora dalla rappresentanza ha accettato di inoltrare una domanda di associazione all'ICoCA. In un Paese del Medio Oriente sono in corso colloqui per convincere la ONG che si occupa della sicurezza in loco per i pochi viaggi di servizio della DSC a entrare a far parte dell'ICoCA.

Nelle altre sedi che si trovano in un ambiente complesso, le nuove disposizioni per le rappresentanze del DFAE hanno avuto scarse ripercussioni sulla scelta dei fornitori di servizi di sicurezza. A seconda del Paese o della regione le rappresentanze possono: a) fare ricorso alle forze di sicurezza statali; b) utilizzare personale proprio per compiti di sorveglianza; c) identificare un fornitore di prestazioni di sicurezza che sia già membro dell'ICoCA. Si deve comunque notare che i termini previsti per il passaggio al nuovo regime introdotto con la OPSP non sono ancora del tutto scaduti e che mancano dunque dei riscontri pratici in merito alle ripercussioni delle nuove disposizioni sulle rappresentanze svizzere che operano in un ambiente complesso.

6. Conclusioni e prospettive

L'autorità competente ritiene che il bilancio dei primi 16 mesi di attuazione della LPSP sia positivo. L'importanza del meccanismo di controllo delle prestazioni di sicurezza all'estero introdotto dalla LPSP e il ruolo pionieristico assunto dalla Svizzera in questo contesto sono ormai ampiamente riconosciuti. Sono numerose le imprese che hanno ammesso esplicitamente la necessità di regolamentare il mercato e che cooperano a questo scopo con l'autorità competente. Con l'adozione della LPSP la Svizzera ha introdotto una soluzione innovativa applicabile alla complessa situazione generata dall'attività delle imprese di sicurezza private all'estero.

Gli incontri informativi e di sensibilizzazione organizzati dall'autorità per le imprese hanno dato i primi frutti. Dopo una fase di adattamento varie imprese hanno introdotto meccanismi interni per notificare le loro attività in modo da rispettare gli obblighi imposti dalla legge.

Per quanto riguarda il 2017 l'autorità competente intende dare maggiore visibilità alla LPSP, ai suoi obiettivi e ai requisiti che impone affinché sia meglio compresa e accettata da tutte le parti coinvolte. L'autorità competente continuerà il lavoro di precisazione delle basi giuridiche e di sviluppo della prassi amministrativa. Parallelamente consoliderà gli strumenti di lavoro e semplificherà i processi adottati negli scorsi 16 mesi.

L'autorità competente si pone inoltre l'obiettivo di contribuire a una migliore governance nell'ambito della sicurezza privata sia in Svizzera che a livello internazionale. A questo scopo continuerà a sostenere gli sforzi fatti dalla Confederazione per giungere a un miglior inquadramento delle attività delle imprese che forniscono prestazioni di sicurezza private. Facendo leva sull'esperienza pionieristica della Svizzera e sulla sua competenza in materia di soft law si adopererà per l'adozione di regole e standard in questo ambito da parte di altri Stati e organizzazioni internazionali.

La sicurezza privata è un settore in rapida trasformazione. L'autorità competente intende far fronte alle nuove sfide, rappresentate per esempio dalle nuove tecnologie. Grazie all'esperienza maturata in quanto autorità incaricata di attuare la LPSP contribuirà a elaborare una visione d'insieme aggiornata del settore della sicurezza privata, del suo dinamismo e delle sfide che solleva, e sarà particolarmente attenta all'emergere e allo svilupparsi di nuovi settori e di nuove forme di prestazione di servizi al fine di garantire la loro conformità al diritto vigente.

Sezione Servizi di sicurezza privati

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione politica DP
Divisione Politica di sicurezza DPS

Effingerstrasse 27, 3003 Berna
Tel. +41 58 464 69 88
spsd@eda.admin.ch

<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/politica-sicurezza/bundesgesetz-ueber-die-im-ausland-erbrachten-privaten-sicherheit.html>